

Voucher di sostegno per i piccoli editori

Premesse

In attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e ss.mm.ii, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura quali spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con successivo decreto ministeriale 30 luglio 2020 n. 364 e ss.mm.ii ed in ossequio al conseguente Decreto ministeriale del 21 dicembre 2020 n. 592 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori”, è stato istituito un fondo pari a € 5.067.611,83 per la realizzazione di interventi a favore dei piccoli editori (“Linea di intervento A”, come da Convenzione del 18/12/2025 tra *Il Centro per il libro e la lettura e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.*).

Definizioni

Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- b) “Enti del Terzo Settore (ETS)”: soggetti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. che svolgono attività economica nei settori culturali e creativi;
- c) “Micro Imprese”: imprese che, ai sensi della Raccomandazione (UE) 2003/361/CE — recepita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e nel D.M. 18 aprile 2005 — rientrano nella più piccola categoria dimensionale delle PMI. Sono considerate micro imprese tutte le entità economiche, a prescindere dalla forma giuridica, che occupano meno di 10 persone (ULA) e realizzano un fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro. La definizione si applica a qualunque soggetto che eserciti un’attività economica — inclusi imprenditori individuali, imprese familiari, artigiani, società di persone e associazioni economiche.
- d) “Piccoli editori”: microimprese, che svolgono l’attività individuata dal Codice Ateco 58.11.00, che abbiano editato almeno 10 libri nel corso dei tre esercizi precedenti l’avvio della misura agevolativa.

- e) “Registro delle imprese”: il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui all’articolo 2188 del codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;
- f) “Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA)”: ai sensi dell’art. 1 del DM n. 115 del 31 maggio 2017, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- g) “Regolamento *de minimis*”: Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
- h) “Regolamento *GBER*”: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- i) “Unità locale”: luogo fisico nel quale un’impresa svolge concretamente e stabilmente le proprie attività produttive, commerciali, amministrative, gestionali o di servizio (es. impianto, laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.), coincidente o meno con la sede legale dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale. La sede operativa oggetto dell’intervento deve essere sita nelle regioni agevolabili;
- j) “Soggetto gestore”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia S.p.A. (di seguito anche “Agenzia” o “Invitalia”);

Art. 1 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso la dotazione complessiva è pari ad euro € 5.067.611,83.

Art. 2 – REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Avviso i “Piccoli Editori” costituiti in forma di Società di Capitali, Società di Persone, Ditte Individuali, Soggetti ed Enti del Terzo Settore (ad esclusione delle fondazioni), in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultano costituiti e attivi alla data del 01/01/2020;
- b) svolgono – alla data del 01/01/2020 – l’attività economica individuata con Codice Ateco 58.11 in almeno un’unità locale situata nel territorio italiano e regolarmente registrata presso la competente CCIAA;
- c) se Enti del Terzo Settore, risultano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al RUNTS e, alla data del 01/01/2020, al REA;
- d) hanno editato, nel corso dei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, almeno 10 libri;
- e) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- f) non si trovano in difficoltà, come da definizione stabilita nell’articolo 2, punto 12 del Regolamento GBER;
- g) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente;
- h) hanno adempiuto all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- i) possiedono una situazione di regolarità contributiva;
- j) hanno titolo a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento *de minimis*;
- k) hanno restituito eventuali agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;

- l) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'articolo 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- m) rientrano nei parametri dimensionali di "micro impresa", così come definiti dalla Raccomandazione (UE) 2003/361/CE, recepita nell'Allegato 1 dal Regolamento (UE) GBER 2014/651 e ss.mm.ii;
- n) non sono beneficiari di altri finanziamenti relativi alla stessa proposta progettuale e non hanno presentato altre domande di finanziamento a valere sulla medesima procedura;
- o) in caso di applicazione del Regolamento *de minimis*, non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che determini il superamento dei massimali previsti dal medesimo regolamento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente avviso, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile.

2.2 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis* (Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento

dell'Unione Europea agli aiuti de minimis).

Art. 4 – FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

4.1 Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse - ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis - nella forma di contributo a fondo perduto, fino ad un importo massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) e nella misura del 100% (cento per cento) delle spese di cui al successivo art. 4.2.

4.2 Il contributo di cui al precedente art. 4.1, fino ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00), è riconosciuto in relazione e nei limiti delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario negli esercizi 2023, 2024 e 2025, afferenti alle seguenti categorie:

- a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento di beni di terzi;
- d) spese relative al personale dipendente.

4.3 In occasione della richiesta di erogazione di cui al successivo art. 8.4, l'Agenzia verifica esclusivamente attraverso i dati dei bilanci o Dichiarazioni dei Redditi afferenti agli esercizi **2023, 2024 e 2025**, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria delle spese di cui all'art.4.2, per un importo almeno pari a quello riconosciuto nel Provvedimento di concessione.

4.4 L'impresa beneficiaria e i fornitori delle spese di cui all'art.4.2 non devono avere alcun tipo di rapporto di controllo o collegamento societario ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.

4.5 Le spese di cui all'art.4.2 devono regolarmente essere registrate negli appositi registri IVA, Libro Giornale e/o inventari, rendendoli disponibili per eventuali controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero.

Art. 5 - PROCEDURA DI ACCESSO

5.1 Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/06/2026. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia che rende, inoltre, disponibili in

un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni.

- 5.2 Le domande devono essere firmate digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente.
- 5.3 Tutte le comunicazioni sono inviate tramite posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con Invitalia.
- 5.4 Al termine della procedura di compilazione della domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati di cui al successivo art. 6.1, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento mediante l'apposita piattaforma informatica. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

Art.6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

6.1 Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati, pena la decadenza, i seguenti documenti:

- a) format della domanda di partecipazione generato dalla piattaforma informatica, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- b) statuto e atto costitutivo del soggetto beneficiario;
- c) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.2 del Presente Avviso;
- d) piano d'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate, redatto esclusivamente sulla base del modello presente sul sito Invitalia.it. Nel suddetto piano il Proponente dovrà chiarire le finalità strategiche e aziendali del contributo potenziale di cui all'art.4.1, in relazione ad uno o più dei seguenti obiettivi:
 - favorire la partecipazione a fiere, saloni ed eventi di settore, nazionali e/o internazionali, al fine di rafforzare la visibilità dell'impresa, ampliare le reti commerciali e promuovere la produzione editoriale;
 - sostenere i processi di digitalizzazione delle imprese beneficiarie, favorendo l'adozione di strumenti tecnologici innovativi per la produzione, gestione, vendita e promozione di prodotti editoriali;
 - contribuire all'incremento occupazionale nel settore editoriale, incentivando l'assunzione di personale qualificato o il consolidamento dei livelli occupazionali esistenti;

- favorire l'incremento di fatturato delle imprese beneficiarie attraverso il rafforzamento della capacità commerciale, l'ampliamento dei canali di vendita e l'innovazione dei modelli di business.
- e) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale micro impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it;
- f) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento *de minimis*, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;
- g) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative, attestante l'indicazione del titolare effettivo;
- h) bilancio approvato relativo agli esercizi 2023, 2024 e 2025 o, in assenza, Dichiarazione dei Redditi relativa agli esercizi menzionati;

La documentazione propedeutica alla presentazione della domanda viene comunque resa disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web www.invitalia.it.

6.2 Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, Invitalia ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni per l'invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda. Invitalia dà comunicazione a mezzo PEC in caso di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

Art.7 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

7.1 Ciascun soggetto non può presentare, a valere sul presente Avviso, più domande di contributo contemporaneamente.

7.2 Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al precedente articolo 6.1, sono istruite da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione nella piattaforma di gestione predisposta

da Invitalia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I contributi previsti dal presente avviso sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'Agenzia provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

7.3 L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii, comprende, secondo quanto previsto per le finalità del presente avviso, le seguenti verifiche:

- sussistenza dei requisiti di esaminabilità ed accoglibilità;
- sussistenza dei requisiti di merito, ovvero:
 - verifica dell'entità dei costi di gestione effettivamente sostenuti negli esercizi 2023, 2024 e 2025;
 - verifica sulla coerenza tra la destinazione del contributo potenziale e gli obiettivi strategici aziendali di cui all'art.6.1 lettera d).

7.4 Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, ambito applicativo e finalità, limiti rispetto delle soglie "de minimis") e/o la valutazione di merito di cui all'articolo 7.3 non abbia raggiunto esito positivo, il soggetto gestore, in ogni fase, comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24.

7.5 Il procedimento istruttorio è concluso entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza di tale termine è sospesa dalla richiesta di integrazioni, in forma scritta, di cui all'art. 6.2 e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 7.4 e ricomincia a decorrere dalla data in cui viene effettuata l'integrazione.

7.6 A conclusione del procedimento istruttorio Invitalia invierà a mezzo PEC al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui all'articolo 7.4, di non ammissione alle agevolazioni. Il progetto ammesso a finanziamento è identificato altresì mediante il codice COR rilasciato dal sistema RNA.

Art.8 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 8.1 All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art.7, il Soggetto gestore adotta il Provvedimento di concessione delle agevolazioni o di rigetto della domanda. In caso di ammissione, il suddetto Provvedimento riporta il Codice Unico di Progetto (CUP) e il COR assegnato.
- 8.2 Il Provvedimento di concessione viene trasmesso a mezzo PEC dal Soggetto Gestore e dovrà essere formalmente controfirmato per accettazione dal Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione; in caso di mancata accettazione entro il termine indicato, il Provvedimento di concessione in favore del beneficiario si considera decaduto.
- 8.3 Il Provvedimento di concessione indica l'ammontare e la forma delle agevolazioni concesse e gli obblighi e i motivi di revoca.
- 8.4 Il Soggetto Beneficiario trasmette – unitamente al Provvedimento di concessione formalmente controfirmato per accettazione – la richiesta di erogazione del contributo riconosciuto tramite la modulistica messa a disposizione da Invitalia sul proprio sito.
- 8.5 Invitalia procede all'erogazione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla ricezione del Provvedimento di concessione controfirmato per accettazione e della relativa richiesta di erogazione.
- 8.6 Qualora a seguito della presentazione della richiesta di erogazione risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dall'impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, Invitalia può richiederli all'impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tal caso, i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

Art.9 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

- 9.1 Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale da Invitalia, così come disciplinato specificamente nel Provvedimento di concessione.
- 9.2 La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali, può essere disposta da Invitalia laddove valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e

comunitari vigenti.

9.3 La revoca totale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione, maggiorata delle penalità previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 123/98, è disposta nei seguenti casi:

- a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
- c) qualora il soggetto beneficiario presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque al medesimo imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l'assenza, per fatti imputabili al medesimo soggetto beneficiario e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità;
- d) qualora risultino in corso a carico del soggetto beneficiario accertamenti di ogni autorità competenti per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) qualora il soggetto beneficiario non abbia restituito il Provvedimento di concessione debitamente controfirmato entro 30 giorni dalla ricezione.

9.4 Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore dovesse rilevare una delle fattispecie di cui all'art. 9.3, ne dà comunicazione a mezzo PEC all'impresa beneficiaria, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la produzione di controdeduzioni e/o osservazioni volte a sanare le criticità rilevate. Nel caso in cui non vengano superate le criticità comunicate, Invitalia procede alla revoca delle agevolazioni.

Art. 10 - CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI ED ONERI INFORMATIVI

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, a condizione che tale cumulo rispetti i limiti e le condizioni previsti dai regolamenti in materia di Aiuti di Stato. Resta in ogni caso escluso il doppio finanziamento per le stesse voci di spesa, che non potranno essere rimborsate da più fonti pubbliche.

Art. 11 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUNTI DI CONTATTO

Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente avviso. Tutte le informazioni saranno rese disponibili



tramite:

- portale Invitalia: <https://www.invitalia.it/>